



SENT. 243/2025

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE SECONDA GIURISDIZIONALE CENTRALE D'APPELLO

composta dai magistrati:

Daniela ACANFORA Presidente

Roberto RIZZI Consigliere

Maria Cristina RAZZANO Consigliere

Ilaria Annamaria CHESTA Consigliere

Cosmo SCIANCALEPORE Consigliere relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di appello, in materia di responsabilità, iscritto al **n.61789**

del registro segreteria, proposto **in via principale**, in proprio (C.F.

PDDLRA86P56F979E) e nella qualità di rappresentante legale della

omonima ditta individuale (P.IVA 01365130911), da **Laura PUDDU**,

nata a Nuoro il 16 settembre 1986, rappresentata e difesa dall'Avv.

Caterina Anna Anastasia Zoroddu (C.F. ZRDCRN72H66F979Z),

indirizzo di posta elettronica certificata avv.caterinazoroddu@pec.it,

presso la quale l'appellante principale ha eletto domicilio;

nei confronti di

- **Procura Generale della Corte dei conti**, in persona del Procuratore

generale p.t.;

- **Procura regionale presso la Sezione giurisdizionale per la regione**

Sardegna, in persona del Procuratore regionale p.t.;

- **Francesco Saverio MAMELI**, nato a Nuoro il 15 gennaio 1969, C.F.

MMLFNC69A15F979Y, rappresentato e difeso dall'Avv. Umberto

Congiattu, C.F. CNGMRT68R28I452V, indirizzo di posta elettronica

certificata avv.umbertocongiattu.ss@postecert.it, presso il quale

l'appellato ha eletto domicilio;

e

sull'appello **in via incidentale**, in materia di responsabilità, iscritto al

n.61789 del registro segreteria, proposto da **Francesco Saverio**

MAMELI, come sopra identificato, rappresentato, difeso e domiciliato;

contro

- **Procura Generale della Corte dei conti**, in persona del Procuratore

generale p.t.;

- **Procura regionale presso la Sezione giurisdizionale per la regione**

Sardegna, in persona del Procuratore regionale p.t.;

- **Laura PUDDU**, in proprio e nella qualità di rappresentante legale

dell'omonima ditta individuale come sopra identificata, rappresentata,

difesa e domiciliata;

avverso

la sentenza n.116/2024 della Sezione giurisdizionale della Corte dei

conti per la regione Sardegna, depositata il 4 luglio 2024.

Visti gli atti di appello e tutti i documenti di causa;

uditi, nella pubblica udienza del 4 novembre 2025, svolta con

l'assistenza del segretario Dott. Riccardo Giuseppe Carlucci, il relatore

Cons. Cosmo Sciancalepore, l'Avv. Umberto Congiattu per l'appellante

principale (su delega dell'Avv. Zoroddu) e per l'appellante incidentale e

il Pubblico Ministero nella persona del Sostituto Procuratore Generale

Dott. Giulio Stolfi.

FATTO

1. La Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la regione Sardegna, con l'impugnata sentenza n.116/2024, depositata il 4 luglio 2024, ha condannato, in solido, per dolo, Laura PUDDU, la ditta individuale PUDDU Laura e Francesco Saverio MAMELI al pagamento, in favore di A.G.E.A., di euro 68.944,70, oltre rivalutazione monetaria, interessi legali e spese processuali, per l'indebita percezione di contributi pubblici nell'ambito del "*Programma di sviluppo rurale 2014-2020 della Regione Sardegna - Reg. UE n.1305/2013 - Misura 4 - Sottomisura 4.1 - Sostegno a investimenti nelle aziende agricole*" (bando 2016).

Il suddetto contributo pubblico risulta concesso, con atto n.4056 del 9 novembre 2017, per il maggiore importo di euro 68.945,40 (pari al 60% della spesa di euro 114.909,00 ammessa a finanziamento) e liquidato il 9 luglio 2018 (euro 34.472,00) e il 21 novembre 2019 (euro 34.472,70) per il minore importo complessivo di euro 68.944,70. Dal computo metrico depositato risulta che la spesa ammessa riguardava principalmente la realizzazione di chiudende (euro 97.634,20) e, in misura minore, opere di riattamento stradale (euro 6.828,53). La somma residua (euro 10.446,77) riguardava gli onorari per il tecnico incaricato.

Con la stessa sentenza è stata anche dichiarata la conversione in pignoramento del sequestro conservativo, fino alla concorrenza di euro

SENT. 243/2025

68.944,70 (somma effettivamente liquidata), autorizzato nei confronti di Laura PUDDU e della omonima ditta individuale con il decreto del Presidente della Sezione giurisdizionale per la regione Sardegna n.13/2023, parzialmente confermato con ordinanza del Giudice designato n.85/2023. Con quest'ultimo provvedimento, a parziale modifica del decreto presidenziale citato, è stato confermato il sequestro, ciascuno fino alla concorrenza di euro 68.944,70, del c/c presso la banca Intesa San Paolo, rapporto OMISSIS intestato a Laura PUDDU; del c/c OMISSIS presso il Banco di Sardegna, intestato a Laura PUDDU, nel limite del 50% (risulta svincolato l'altro 50%); di n.2 immobili siti in Orune (NU) di proprietà della PUDDU per 1/3 (gli immobili sono censiti al Catasto Fabbricati, rispettivamente, al Foglio 20, Particella 246 e al Foglio 20, Particella 254). Risulta revocato il sequestro del c/c n.OMISSIS, presso il Banco di Sardegna, atteso che la PUDDU è delegata e non titolare del conto stesso.

Il Giudice territoriale, con la citata sentenza, ha preliminarmente rigettato la richiesta, avanzata da tutti i convenuti, di sospendere il giudizio contabile, ex art.106 c.g.c., per attendere l'esito del giudizio penale n.60/2021 r.g.n.r. EPPO – R.G. n.537/23 DIB. pendente, per i medesimi fatti, dinanzi al Tribunale di Nuoro. La sospensione richiesta è stata negata *“poiché nella presente fattispecie non sussiste alcuna pregiudizialità tecnica o giuridica, bensì ricorre un'ipotesi di mera consequenzialità logica”*.

Sempre preliminarmente, è stata respinta dal Giudice di prime cure la richiesta della PUDDU di disporre una C.T.U. per verificare le opere

finanziate e la loro regolare realizzazione; per determinare e quantificare l'importo delle opere finanziabili e, quindi, la somma che poteva essere corrisposta alla Ditta PUDDU Laura, nell'ipotesi che le opere fossero state tutte o in parte eseguite "in economia" e, infine, per determinare la differenza tra l'importo erogato a titolo di contributo nell'ambito del menzionato Programma di sviluppo rurale e quello sospeso e non liquidato dall'A.R.G.E.A. per domande di benessere animale, indennità compensativa e premio unico. Il rigetto della predetta richiesta è stato deciso dal primo Giudice perché *"non emergono dagli atti della causa elementi di dubbio suscettibili di determinare la necessità degli approfondimenti richiesti e l'eventuale accertamento della circostanza che le opere sono state interamente realizzate non è suscettibile di avere riflessi sulla decisione del Collegio"*.

Nel merito, la condanna dei convenuti, per dolo e con vincolo di solidarietà, è stata disposta dal Giudice di prime cure perché, a prescindere dalla realizzazione delle opere finanziate, risulterebbe provata l'esistenza di un modello organizzativo, nel quale sarebbero coinvolte la ditta PUDDU Laura e altre aziende agricole per il tramite dell'agronomo MAMELI, che ha condotto alla rappresentazione di spese effettivamente non sostenute, attraverso l'utilizzo di documenti che, benché riferiti a prestazioni da parte di terzi (emittenti le fatture) celavano l'effettiva esecuzione di lavori "in economia". In sostanza, gli odierni convenuti e altre aziende agricole, per beneficiare dei contributi pubblici previsti dal bando indicato, avrebbero elaborato e prodotto documentazione non veritiera tesa a dimostrare il sostenimento di

spese, effettivamente non avvenuto, per la realizzazione delle opere finanziate. Le aziende agricole coinvolte nella vicenda, con la regia del MAMELI, figurando tutte talvolta come committenti, altre volte come esecutrici, avrebbero, infatti, attestato di aver realizzato chiudendo per altri e mai per sé stesse ricevendo, a titolo di compenso per i lavori svolti asseritamente per altri, corrispettivi sostanzialmente corrispondenti a quanto da loro corrisposto ad altre aziende per lavori della medesima tipologia. La descritta operazione, caratterizzata da neutralità finanziaria, in quanto le somme corrisposte da ciascuna azienda sarebbero sostanzialmente equivalenti a quelle incassate, risulterebbe confermata dalle fatture reciprocamente emesse dalle varie aziende coinvolte e, inoltre, dalla varia documentazione trovata in possesso del MAMELI e dai numerosi messaggi scambiati dai vari soggetti coinvolti e acquisiti nel correlato giudizio penale.

Secondo il Giudice territoriale, l'intera operazione sarebbe stata attuata senza l'effettivo sostenimento delle spese prospettate all'Organismo pagatore ai fini del riconoscimento del contributo e ciò renderebbe irrilevante l'effettiva realizzazione delle opere finanziate, atteso che l'erogazione pubblica in argomento presupponeva l'effettività della spesa alla quale era destinata. L'illiceità dell'intera operazione deriverebbe anche, nello specifico, da quanto previsto dallo stesso bando di finanziamento che, all'art.8, affermava che erano ammesse a contributo solo le spese effettivamente sostenute e, all'art.19, prevedeva la revoca integrale del contributo in caso di mancato rispetto dei criteri di ammissibilità.

Ai fini della quantificazione del danno, in assenza di prova in ordine ad un effettivo corrispondente recupero e/o compensazione, il primo Giudice ha ritenuto irrilevante la sospensione dei procedimenti di erogazione dei contributi disposta da A.R.G.E.A. nei confronti della ditta PUDDU Laura. Ugualmente irrilevanti sono stati considerati il sequestro, nei confronti della ditta PUDDU Laura, di euro 1.067,32 sul c/c n.OMISSIS presso la Banca San Paolo in quanto effettuato in favore del Fondo Unico di Giustizia e il sequestro di euro 4.887,22 sul c/c n.OMISSIS presso il Banco di Sardegna derivante dalla indicata ordinanza n.85/2023.

È stato altresì escluso l'esercizio del potere riduttivo in considerazione della natura dolosa della condotta tenuta dai convenuti.

2. La sentenza n.116/2024 della Sezione giurisdizionale per la regione Sardegna è stata impugnata, in via principale, da Laura PUDDU, anche quale legale rappresentante della ditta individuale PUDDU Laura, con atto del 18 settembre 2024, notificato in pari data alle altre parti e depositato il 30 settembre 2024, corredato da varia documentazione.

L'appello è fondato, in sintesi, sui seguenti motivi.

In via preliminare, è stata ribadita la richiesta di sospensione del giudizio ex art.106 c.g.c. essendo pendente, per i medesimi fatti, un giudizio penale dinanzi al Tribunale di Nuoro (giudizio n.60/2021 r.g.n.r. EPPO – R.G. n.537/2023 DIB.). L'appellante ha prospettato il rischio di un contrasto tra giudicati penale e contabile e ha rappresentato che l'impianto probatorio utilizzato dalla Procura

erariale deriva integralmente dalle indagini penali. Pertanto, nella fattispecie, sussisterebbe un rapporto di pregiudizialità tra i due processi.

L'appellante principale nella motivazione del gravame ha anche ribadito la necessità della C.T.U. richiesta e rigettata nel giudizio di primo grado.

Per quanto riguarda il merito della vertenza, la PUDDU rileva che lo stesso Giudice di primo grado ha ammesso che le opere finanziate sono state realizzate e, inoltre, afferma che il giudizio di condanna deve essere riformato poiché non è stato dimostrato chi abbia effettivamente eseguito i manufatti. La condanna, secondo l'appellante, sarebbe fondata su meri indizi e presunzioni e non su prove concrete o fatti accertati. L'adottato criterio del *“più probabile che non”*, sempre secondo l'appellante, non consente al Giudice di decidere sulla base di meri calcoli probabilistici e non può essere utilizzato per sopperire ad accertamenti non eseguiti o a carenze probatorie. La PUDDU specifica anche che nessuna valenza probatoria o indiziaria può essere attribuita alla presunta neutralità finanziaria dell'operazione censurata che, peraltro, nel suo caso, neppure sarebbe sussistente; all'ipotetica circostanza dell'assenza di personale idoneo all'esecuzione dei lavori oppure all'emissione di fatture reciproche che attestano solo reciproche prestazioni professionali svolte anche in un'ottica di collaborazione e diversificazione dell'attività.

L'appellante principale sostiene anche che non sia ravvisabile nella vicenda alcun danno erariale, atteso che le opere finanziate sono state

realizzate e collaudate e che l'A.R.G.E.A. non ha mai revocato il beneficio. Rileva inoltre che le contestazioni riguardano solo le recinzioni, mentre è pacifico che ha eseguito i lavori di manutenzione viaria ed acquistato e messo in opera anche gli altri beni ai quali era destinato il finanziamento (es. i cancelli). La documentazione rinvenuta presso il MAMELI non attesterebbe l'organizzazione di un giro di false fatture ma sarebbe semplicemente la conseguenza della attività professionale di agronomo dallo stesso svolta per varie aziende agricole del territorio. Infine, non sarebbe stato realizzato alcun atto o comportamento diretto ad impedire ad A.R.G.E.A. di esercitare i poteri di controllo sul corretto utilizzo delle somme erogate e non sarebbe stata fornita alcuna prova della condotta dolosa imputata.

In via subordinata, la PUDDU censura la sentenza impugnata nella parte in cui, ai fini della quantificazione del danno erariale, non ha tenuto conto delle spese, da lei sostenute e non contestate, comprovate dalle fatture in atti, per l'acquisto di materiali (euro 20.632,43) e per gli onorari del tecnico (euro 10.446,77); delle somme accantonate da A.R.G.E.A. a seguito della sospensione dei procedimenti di erogazione dei contributi agricoli; della somma sequestrata (euro 1.067,32) in favore del Fondo Unico di Giustizia nell'ambito del giudizio penale e della ulteriore somma sequestrata (euro 4.887,22) da parte della Corte dei conti; delle spese effettivamente sostenute per tutti gli interventi, non oggetto di contestazione, quali le opere di viabilità interna.

Conclusivamente, la PUDDU, per sé e in qualità di legale rappresentante della omonima ditta, in via preliminare, chiede di

sospendere il presente giudizio in attesa della definizione del correlato procedimento penale pendente dinanzi al Tribunale di Nuoro (giudizio n.60/2021 r.g.n.r. EPPO – n.537/2023 R.G. DIB.). Nel merito, chiede la riforma della impugnata sentenza e, per l'effetto, di essere assolta, con rigetto della domanda attorea. In caso di mancata assoluzione, in via gradata, la PUDDU chiede di rideterminare il risarcimento in considerazione delle spese effettivamente sostenute di euro 31.078,70, salvo miglior accertamento che tenga conto anche degli accantonamenti disposti dall'A.R.G.E.A. per complessivi euro 27.573,70. Chiede, infine, in ogni caso, la vittoria delle spese e dei compensi con gli accessori dovuti secondo legge.

3. La sentenza n.116/2024 della Sezione giurisdizionale per la regione Sardegna è stata impugnata, in via incidentale, anche da Francesco Saverio MAMELI, con atto del 20 settembre 2024, notificato in pari data alle altre parti e depositato il 9 ottobre 2024, corredato da varia documentazione.

L'appello incidentale, in sintesi, è fondato sui seguenti motivi.

In via preliminare, anche il MAMELI ha ribadito la richiesta di sospensione del presente giudizio ex art.106 c.g.c. essendo pendente, per i medesimi fatti, il giudizio penale n.60/2021 r.g.n.r. EPPO – R.G. n.537/2023 DIB. dinanzi al Tribunale di Nuoro. Sussisterebbe, infatti, a suo dire, per la perfetta identità tra i fatti oggetto del giudizio contabile e del giudizio penale, il richiesto rapporto di pregiudizialità apoditticamente escluso dal primo Giudice. L'esito del giudizio penale, sempre secondo l'appellante, risulta determinante per la decisione del

giudizio contabile poiché, se non venisse accertata, in sede penale, la presenza di artifici e raggiri o, comunque, la condotta contestata, la stessa non potrebbe essere causa del contestato danno erariale.

Per quanto concerne il merito, il MAMELI sostiene che non risulta provata l'esistenza di un modello organizzativo che avrebbe consentito anche alla ditta PUDDU Laura di rappresentare spese fittizie; la condanna contabile non può essere motivata con la mera circostanza che le aziende agricole coinvolte abbiano vicendevolmente eseguito i lavori oggetto di finanziamento, ricevendo corrispettivi più o meno compensativi dei costi sostenuti; la documentazione rinvenuta presso di lui nel corso delle indagini penali non attesta l'organizzazione di un giro di false fatture ma sarebbe semplicemente la conseguenza della sua attività professionale di agronomo, svolta per varie aziende agricole del territorio beneficiarie del contributo in argomento.

A conferma della asserita mancanza di una condotta illecita, il MAMELI ha depositato, con l'atto d'appello, una nota della Regione Sardegna, indirizzata ad A.R.G.E.A. il 15 marzo 2022, nella quale, con riferimento al bando in argomento, viene, tra l'altro, riportato che *“la messa in opera di recinzioni e impianti irrigui rientra senza alcun dubbio tra i servizi che l'agricoltore può fornire ad altre aziende, fermo restando che può fornire il servizio ma non il materiale”* e che *“non si concorda, infine, sull'opportunità di inserire nei bandi la previsione che le imprese agricole beneficiarie di aiuti Feasr non possono essere fornitrici di altre imprese finanziate, considerato che tale disposizione escluderebbe per molte aziende la possibilità di fornire servizi assolutamente legittimi”*.

Conclusivamente, in via pregiudiziale, chiede di sospendere il presente giudizio in attesa della definizione del menzionato giudizio penale correlato; nel merito, chiede di rigettare la domanda attorea in quanto inammissibile e/o infondata e, per l'effetto, di assolverlo da ogni addebito; il tutto con ogni conseguenziale statuizione in relazione alle spese del giudizio.

4. L'appellante in via principale PUDDU, in data 13 ottobre 2025, ha trasmesso una nota con la quale richiede, nuovamente, la sospensione del presente giudizio in quanto *“se anche si accedesse alla tesi in forza della quale il giudizio contabile opera valutazioni differenti e disancorate dalla qualificazione penale dei fatti, non si comprende come tale valutazione possa essere fatta a fronte di un fatto dichiarato, nella sentenza penale, non sussistente”*. Viene, quindi, nuovamente prospettato il rischio di un contrasto tra giudicati. A sostegno di quanto affermato, con la suddetta nota, è stata trasmessa la sentenza penale n.171/2025 del Tribunale di Nuoro (di cui non risulta attestata l'irrevocabilità) che, per una distinta vicenda che presenterebbe analogie con quella in esame, ha assolto gli imputati (tra i quali non figurano gli odierni appellanti) *“perché il fatto non sussiste”*.

5. La Procura generale, nelle conclusioni del 15 ottobre 2025, preliminarmente, ritiene infondata la richiesta di sospensione del giudizio, in conformità al principio di ragionevole durata del processo, stante la piena autonomia e indipendenza del giudizio contabile rispetto al giudizio penale e l'eliminazione della pregiudizialità penale. Il Requirente sostiene anche che, per la sospensione del giudizio

contabile, essendo diverse sia le valutazioni rimesse ai Giudici penale

e contabile che le regole di giudizio, non è sufficiente la circostanza che

siano stati versati gli stessi elementi di prova del giudizio penale.

Nel merito, il Requirente afferma che sono presenti elementi indiziari

precisi e concordanti, non confutati dai convenuti, che dimostrano

l'esistenza di un giro di false fatture ordito per giustificare lavorazioni

in realtà eseguite *"in economia"* dalle singole ditte indebite percettrici

del contributo pubblico. Secondo la Procura generale, il MAMELI

sarebbe l'organizzatore del descritto schema truffaldino. Il Requirente

ha richiamato varie sentenze di appello che hanno confermato le

condanne inflitte nei rispettivi giudizi di primo grado per analoghe

vicende avvenute nel medesimo territorio.

La Procura generale ha anche precisato che lo scopo perseguito dalla

P.A., nel caso in esame, era quello di conseguire il miglioramento del

tessuto produttivo agricolo del territorio tramite l'ammodernamento di

alcune specifiche strutture delle aziende agricole interessate e non

quello di remunerare l'ammodernamento già realizzato dal privato con

propri fondi. In altri termini, lo scopo del contributo in parola non era

ripagare il miglioramento già effettuato da una azienda con mezzi

propri ma far conseguire il medesimo miglioramento a chi non avrebbe

potuto altrimenti conseguirlo.

La Procura generale ha, infine, rilevato che non risulta contestata dai

condannati la sussistenza del rapporto di servizio, con conseguente

passaggio in giudicato della relativa statuizione.

6. Il MAMELI, con memoria depositata il 15 ottobre 2025, ha ribadito

l'istanza di sospensione del giudizio ritenendo sussistente il necessario rapporto di pregiudizialità. A sostegno della sua richiesta ha depositato la sentenza penale n.171/2025 del Tribunale di Nuoro, già depositata dalla PUDDU con la memoria del 13 ottobre 2025.

Nel merito, ha precisato che la reciproca realizzazione di lavori da parte delle diverse aziende agricole coinvolte nella vicenda è stata considerata legittima dalla Regione Sardegna con la menzionata circolare del 15 marzo 2022 e che *“l'ammissibilità a finanziamento dei progetti di miglioramento aziendale da eseguire tramite il lavoro degli addetti dell'azienda agricola beneficiaria ... era sottoposta a precisi limiti, ed in particolare alla disponibilità di “ore lavoro”, eccedenti quelle richieste per la conduzione della propria azienda, ... da dedicare ad “investimenti in natura” ... la mancanza, da parte di un'azienda agricola, di “ore disponibili” ai fini previsti dal bando 2016 per l'esecuzione di lavori in economia, ai sensi dell'all. F al predetto bando, non comportava affatto che quell'azienda, o meglio i suoi addetti, non fossero in realtà in grado, sia pure saltuariamente, in base alle modalità anche temporali di conduzione della azienda, di occuparsi dell'esecuzione dei lavori oggetto delle domande di finanziamento presentate da altre aziende agricole”*.

7. Alla odierna pubblica udienza, dopo l'intervento del relatore sullo stato degli atti, l'Avv. Umberto Congiatu per l'appellante principale (su delega dell'Avv. Zoroddu) e per l'appellante incidentale e il Sostituto Procuratore Generale Dott. Giulio Stolfi hanno chiesto l'accoglimento delle proprie rispettive conclusioni già illustrate.

Chiusa la discussione, la causa è passata in decisione.

DIRITTO

1. Il presente giudizio d'appello, come indicato in fatto, riguarda la sentenza n.116/2024 con la quale la Sezione giurisdizionale per la regione Sardegna ha condannato, per dolo e con vincolo di solidarietà, Laura PUDDU, la ditta individuale PUDDU Laura e Francesco Saverio MAMELI al pagamento, in favore di A.G.E.A., di euro 68.944,70, oltre rivalutazione monetaria, interessi legali e spese processuali, per l'indebita percezione di contributi pubblici, di pari importo, nell'ambito del *"Programma di sviluppo rurale 2014-2020 della Regione Sardegna (Reg. UE n.1305/2013 - Misura 4 - Sottomisura 4.1 - Sostegno a investimenti nelle aziende agricole"* (bando 2016). Con la stessa sentenza è stata dichiarata la conversione in pignoramento del sequestro conservativo già disposto nei confronti della PUDDU.

Preliminarmente, ai sensi dell'art.184 c.g.c., secondo il quale *"tutte le impugnazioni proposte separatamente contro la stessa sentenza devono essere riunite, anche d'ufficio, in un solo processo"*, l'appello principale proposto da Laura PUDDU e dalla ditta individuale PUDDU Laura e l'appello incidentale proposto da Francesco Saverio MAMELI sono riuniti in quanto promossi avverso la medesima sentenza.

Sempre preliminarmente, appare utile precisare che, come riportato dall'art.10 del bando, l'A.G.E.A. era l'Organismo pagatore (ed è quindi individuata quale Amministrazione danneggiata), mentre l'A.R.G.E.A. (che solo a partire dal 16 ottobre 2020 è divenuta Organismo pagatore per la regione Sardegna per i fondi FEAGA e FEASR) ha istruito la

procedura di finanziamento in argomento.

2. Tutti gli appellanti, quale primo motivo di doglianza, hanno lamentato la mancata sospensione del presente giudizio ex art.106 c.g.c. pur essendo pendente, per i medesimi fatti, un giudizio penale dinanzi al Tribunale di Nuoro (giudizio n.60/2021 r.g.n.r. EPPO – R.G. n.537/2023 DIB.), reiterando quindi la relativa richiesta.

Tale motivo di doglianza non può essere accolto.

La sospensione del giudizio contabile è disciplinata dall'art.106 c.g.c. e determina il temporaneo arresto del processo che entra in uno stato di quiescenza per un determinato periodo. Essendo stata recepita dal legislatore l'evoluzione giurisprudenziale che ha progressivamente ridimensionato il campo di applicazione dell'istituto in esame (*in terminis* Corte conti, Sezioni riunite ord. 25 novembre 2021, n.16), l'art.106 c.g.c., con una formulazione più restrittiva di quella contenuta nell'art.295 c.p.c. riguardante la sospensione del giudizio civile, dispone che *“il giudice ordina la sospensione del processo quando la previa definizione di altra controversia, pendente davanti a sé o ad altro giudice, costituisca, per il suo carattere pregiudiziale, il necessario antecedente dal quale dipenda la decisione della causa pregiudicata ed il cui accertamento sia richiesto con efficacia di giudicato”*.

La giurisprudenza contabile ha ben delineato, in modo costante ed univoco, gli stretti confini entro i quali è ammessa la sospensione del giudizio contabile. Le ipotesi di sospensione del processo costituiscono, infatti, fattispecie eccezionali di stretta interpretazione (*ex multis*, Corte conti, Sezioni riunite, ord. 17 marzo 2021, n.3 e precedenti ivi

richiamati), anche perché la sospensione può risultare in conflitto con il principio della ragionevole durata del processo (Corte conti, Sezioni riunite, ord. 30 marzo 2021, n.4).

Le Sezioni riunite hanno, quindi, chiarito che *“la sospensione del processo dinanzi alla Corte dei conti può essere disposta, pertanto, al concomitante ricorrere di due presupposti. In primo luogo, è necessario che sussista un rapporto di dipendenza tra cause: la causa pregiudicante deve avere ad oggetto un elemento (costitutivo o impeditivo, modificativo, estintivo) della causa pregiudicata (c.d. pregiudizialità tecnica). In secondo luogo, occorre che tale elemento debba essere accertato, secondo la legge, con efficacia di giudicato, come nei casi, p. es., di questioni concernenti lo stato e la capacità delle persone (esclusa la capacità di stare in giudizio) e l’incidente di falso (art.14, c.g.c.), ovvero nel caso di danno all’immagine della pubblica amministrazione derivante dalla commissione di un reato contro la stessa pubblica amministrazione, che la legge impone sia accertato con sentenza passata in giudicato”* (ex multis, Corte conti, Sezioni riunite ord. 12 giugno 2018, n.6).

Le Sezioni riunite hanno anche ribadito che, per disporre la sospensione del processo, non è sufficiente la sussistenza di un mero collegamento fra due giudizi o ragioni di opportunità, essendo invece necessario che sussista un vincolo di consequenzialità, sicché uno dei due giudizi, oltre a coinvolgere le stesse parti, deve investire un indispensabile antecedente logico-giuridico, la cui soluzione pregiudichi, in tutto in parte, l’esito del processo da sospendere (ex

multis, Corte conti, Sezioni riunite ord. 16 settembre 2019, n.13). Per

la configurazione della pregiudizialità non è, quindi, sufficiente la

presenza di una astratta possibilità di contrasto tra i giudicati.

Con particolare riferimento ai rapporti tra giudizio penale e giudizio

di responsabilità amministrativa, riguardanti gli stessi fatti materiali,

la definizione del giudizio penale non si pone normalmente in una

relazione di pregiudizialità, stante la diversa qualificazione giuridica

dei fatti e la reciproca autonomia e separatezza dei giudizi. In assenza

dei rigidi presupposti sopra indicati, non sussiste dunque

pregiudizialità del giudizio penale rispetto a quello contabile benché il

primo verta sugli stessi fatti materiali su cui si basa il giudizio

contabile. Pertanto, in conclusione, la definizione di un giudizio penale

non può porsi, di per sé, in relazione di pregiudizialità rispetto a quello

innanzi alla Corte dei conti (*ex multis*, Corte conti, Sezioni riunite ord.

25 novembre 2021, n.16), atteso che “*in tema di responsabilità erariale,*

la giurisdizione civile e quella penale, da un lato, e la giurisdizione

contabile, dall'altro, sono reciprocamente indipendenti nei loro profili

istituzionali, anche quando investono un medesimo fatto materiale”

(Cass., Sezioni Unite, 27 gennaio 2016, n.1515). Un rapporto di

dipendenza non può configurarsi neanche quando, come nel caso in

esame, nel processo contabile vengono versati in atti gli stessi elementi

di prova raccolti nel processo penale (Corte conti, Sezioni riunite ord.

25 novembre 2021, n.16).

Nella presente fattispecie non è, quindi, ravvisabile alcun vincolo di

pregiudizialità tra il procedimento penale pendente per gli stessi fatti

dinanzi al Tribunale di Nuoro e quello contabile di responsabilità in esame. Gli odierni appellanti si sono, infatti, limitati a dedurre che sono imputati dinanzi al Tribunale di Nuoro (giudizio n.60/2021 r.g.n.r. EPPO – n.537/23 R.G. DIB.) per il reato di cui all’art.640 bis c.p. (truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche), mentre appare evidente che, in questa sede, il *thema decidendum* sia invece l’indebita erogazione di finanziamenti pubblici in assenza dei relativi presupposti. La parziale o totale identità del fatto generatore di responsabilità non implica dunque alcuna interferenza tra i due giudizi (*in terminis*, Corte conti, Sez. II Appello, 4 novembre 2025 n.228).

La conclusione esposta è confermata da una ulteriore considerazione. Pur in vigenza dell’art.652 c.p.p., norma di carattere eccezionale da interpretare restrittivamente in quanto comporta una deroga al principio di autonomia e separatezza dei giudizi (Cass. Pen., Sezioni Unite 26 gennaio 2011, n.1768; Corte conti, Sez. II Appello, 13 agosto 2025, n.188), che attribuisce alla sentenza penale irrevocabile di assoluzione pronunciata in seguito a dibattimento l’efficacia di giudicato nel giudizio contabile, la formula assolutoria penale “*perché il fatto non sussiste*” può non essere indicativa dell’effettivo accertamento della insussistenza del fatto materiale, potendo anche implicare che, pur essendo incontestato il fatto fenomenico, manchi taluno degli elementi di cui giuridicamente si compone il fatto-reato. In altri termini, come ripetutamente affermato dalla giurisprudenza contabile, l’eventuale liceità penale attestata irrevocabilmente con la formula “*perché il fatto non sussiste*” non esclude automaticamente

l'illiceità contabile per il medesimo fatto (*ex multis*, Sez. II Appello, 31 dicembre 2024, n.312; *idem*, 26 giugno 2025, n.153; *idem*, 13 agosto 2025, n.188). Questa affermazione trova origine e spiegazione nel principio secondo il quale la formula assolutoria penale "*perché il fatto non sussiste*" va impiegata nel caso di difetto di un elemento costitutivo, di natura oggettiva, del reato contestato, quindi quando il fatto storico, così come ricostruito, pur presente, non è idoneo ad essere assunto nella fattispecie astratta di reato (Cass. Pen., Sezioni Unite, 20 ottobre 2011, n.37954).

Allo stesso tempo e a maggior ragione, alcuna rilevanza, ai fini della sospensione del presente giudizio, può essere attribuita all'assoluzione "*perché il fatto non sussiste*" di cui alla sentenza del Tribunale di Nuoro n.171/2025, segnalata dagli appellanti perché pronunciata in un giudizio per fatti di contenuto analogo a quelli oggetto del presente giudizio. A parte quanto già illustrato, si tratta, infatti, di una sentenza penale resa *inter alios*, per fatti comunque distinti e separati da quelli in esame e di cui non risulta neppure attestato il passaggio in giudicato e, dunque, suscettibile di ribaltamento in sede di eventuale appello.

Oltretutto, la distinta vicenda oggetto della sentenza n.171/2025, richiamata dagli appellanti, ha finora condotto a numerose condanne per danno erariale, tutte confermate in appello (Sez. I Appello 24 gennaio 2024, n.11 che ha confermato Sez. giur. Sardegna, 18 gennaio 2022, n.2; Sez. I Appello, 7 maggio 2024, n.115 che ha confermato Sez. giur. Sardegna, 24 maggio 2022, n.132; Sez. I Appello, 7 maggio 2024, n.116 che ha confermato Sez. giur. Sardegna, 8 giugno 2022, n.139;

Sez. I Appello, 24 giugno 2024, n.152, che ha confermato Sez. giur. Sardegna, 15 luglio 2022, n.172; Sez. I Appello, 24 giugno 2024, n.153, che ha confermato Sez. giur. Sardegna, 2 settembre 2022, n.181; Sez. I Appello, 20 settembre 2024, n.215 che ha confermato Sez. giur. Sardegna, 2 settembre 2022, n.180; Sez. I Appello, 18 ottobre 2024, n.235, che ha confermato Sez. giur. Sardegna, 21 settembre 2022, n.185) anche da questa Sezione (Sez. II Appello, 7 luglio 2025, n.156 che ha confermato la sentenza Sez. giur. Sardegna, 12 aprile 2024, n.66).

3. Deve essere rigettata anche la richiesta, avanzata peraltro solo implicitamente e solo dalla parte appellante in via principale, di disporre una C.T.U. per verificare le opere finanziate e la loro regolare realizzazione; per determinare e quantificare l'importo delle opere finanziabili e, quindi, la somma che poteva essere corrisposta alla Ditta PUDDU Laura, nell'ipotesi che le opere fossero state tutte o in parte eseguite "in economia" e, infine, per determinare la differenza tra l'importo erogato a titolo di contributo nell'ambito del menzionato Programma di sviluppo rurale e quello sospeso e non liquidato dall'A.R.G.E.A. per domande di benessere animale, indennità compensativa e premio unico. Risulta pienamente condivisibile, infatti, quanto sostenuto dal primo Giudice secondo il quale *"non emergono dagli atti della causa elementi di dubbio suscettibili di determinare la necessità degli approfondimenti richiesti e l'eventuale accertamento della circostanza che le opere sono state interamente realizzate non è suscettibile di avere riflessi sulla decisione del Collegio"*. Va altresì

osservato che la consulenza tecnica d'ufficio richiesta, strumento che non può mai servire a colmare le lacune probatorie della parte, non risulterebbe in alcun modo utile nella presente vicenda non essendo rilevabili aspetti che richiedono, per la relativa valutazione, determinate cognizioni tecniche.

4. Nel merito, alla luce dell'articolato e convincente quadro indiziario e probatorio posto alla base dell'azione di responsabilità (art.95 c.g.c.) e del criterio ermeneutico del "*più probabile che non*", pacificamente applicabile al giudizio contabile (*ex plurimis*, Sez. II Appello, 4 novembre 2025, n.228 che richiama sul punto ampia giurisprudenza), la sentenza impugnata va confermata, essendo ravvisabile una condotta illecita dolosa degli appellanti che ha cagionato all'A.G.E.A. un danno di euro 68.944,70 per l'indebita percezione di contributi pubblici nell'ambito del "*Programma di sviluppo rurale 2014-2020 della Regione Sardegna (Reg. UE n.1305/2013 - Misura 4 - Sottomisura 4.1 - Sostegno a investimenti nelle aziende agricole*" (bando 2016).

Va precisato che il processo penale e quello per responsabilità amministrativa, che possono riguardare la medesima vicenda ed essere fondati sullo stesso materiale probatorio, sono caratterizzati da differenti regole di giudizio nella valutazione di quest'ultimo. Infatti, mentre nel giudizio penale, in virtù della presunzione di non colpevolezza sancita dall'art.25 Cost. e dei riflessi sulla libertà personale, è rigorosamente richiesta la prova "*oltre ogni ragionevole dubbio*", nel giudizio per responsabilità amministrativa vale, come nel giudizio civile, la meno rigida regola della preponderanza dell'evidenza

o del "*più probabile che non*", attesa la sostanziale identità tra l'art.116 c.p.c. e l'art.95 c.g.c. Di conseguenza, l'attore pubblico deve offrire la prova della condotta e dell'evento dannoso nonché del nesso causale, ma quest'ultimo può essere ricostruito anche avvalendosi di prove c.d. "atipiche" che convincano il giudice dell'elevata probabilità che, effettivamente, la lesione a un bene patrimoniale o non patrimoniale pubblico sia derivazione "ordinaria" e "normale" del comportamento tenuto dal soggetto responsabile. Nel giudizio contabile, in base al principio di circolarità degli elementi probatori tra i vari processi, è comunque consentito utilizzare gli elementi provenienti dalle indagini penali riguardanti la medesima vicenda al fine di fondare il libero convincimento del Collegio, anche se non confermati in sede dibattimentale (*ex plurimis*, Sez. I Appello, 18 ottobre 2024, n.235).

Come correttamente ed esaustivamente affermato dal Giudice di prime cure, dall'adeguato compendio probatorio depositato, emerge, con ragionevole certezza, in virtù di un quadro indiziario grave, preciso e concordante e secondo l'indicato criterio del "*più probabile che non*", che Laura PUDDU (anche per conto della propria omonima ditta) ha eseguito "in economia" i lavori di realizzazione delle chiudende e, avvalendosi di fatture emesse in riferimento ad attività inesistenti e contando su una articolata rete di rapporti negoziali e finanziari con altre imprese compiacenti interessate alla medesima procedura di finanziamento, nell'ambito di una ingannevole operazione orchestrata e diretta dal MAMELI, ha conseguito indebitamente i contributi in contestazione. In altre parole, il materiale probatorio versato in atti

dimostra, con sufficiente grado di certezza, la presenza di un articolato sistema di interazioni e di scambio di fatture tra i soggetti beneficiari dei medesimi finanziamenti pubblici, diretto dal MAMELI, idoneo ad un illecito conseguimento degli stessi.

Il sistema descritto rende evidentemente irrilevante la possibilità, ammessa dalla Regione Sardegna in una nota indirizzata all'A.R.G.E.A. il 15 marzo 2022 (quindi in data successiva alla richiesta e all'ottenimento del contributo pubblico in parola e alla apertura del correlato procedimento penale n.60/2021 r.g.n.r. EPPO – n.537/2023 R.G. DIB.), per una azienda agricola, di effettuare la messa in opera di recinzioni ed impianti irrigui anche in favore di altre imprese beneficiarie del medesimo finanziamento. Fermo restando che la suddetta nota regionale risulta aver modificato le diverse disposizioni precedentemente impartite sulla questione dal Servizio autorizzazione pagamenti e controlli FEASR e non ha alcuna efficacia vincolante in questa sede, va precisato che, nel presente giudizio, non risulta contestata tale possibilità oppure l'effettiva realizzazione delle opere finanziate, quanto piuttosto la circostanza che i lavori presso l'azienda agricola della PUDDU siano stati effettuati non da altre aziende (come risulta dalle fatture) ma, in realtà, dalla stessa ditta. Il materiale probatorio versato in atti dimostra, infatti, sufficientemente, il consapevole aggiramento della presunzione di gratuità delle prestazioni eseguite "in economia" (art.8 del bando), per cui non è dirimente la circostanza che il bando consentisse o non consentisse nella fattispecie i lavori "in economia". Occorre anche considerare che,

sempre secondo il bando, le spese ammissibili a contributo erano solo quelle corrispondenti a spese “sostenute”. La condotta dissimulatrice tenuta dalla PUDDU trova, pertanto, la sua origine e giustificazione nel fatto che, ai fini del contributo, era indispensabile far risultare la realizzazione delle recinzioni effettuata da altra azienda e non “in economia” dalla diretta interessata beneficiaria del contributo pubblico. Questo perché nel bando di finanziamento era previsto espressamente che *“non sono ammissibili opere di carattere edile realizzate direttamente dal beneficiario ad eccezione di interventi edili di modesta entità finanziaria che siano in stretta correlazione con altre opere di natura agricola”* mentre, nel caso di specie, le opere di recinzione di carattere edile avevano un cospicuo valore finanziario e non erano accessorie ad altre opere di natura agricola.

Risulta sintomatico di quanto effettivamente avvenuto che, secondo la non credibile ricostruzione alternativa fornita dagli appellanti, l'azienda agricola PUDDU Laura (azienda A) avrebbe incaricato dei lavori di realizzazione delle chiudende nei propri terreni altre aziende (aziende B) pagando a queste ultime compensi che sono stati ammessi a finanziamento e che la stessa azienda PUDDU Laura, nello stesso arco temporale, a sua volta, avrebbe fornito le stesse prestazioni ad altre aziende agricole (aziende C) ricevendo il corrispondente compenso fatturato di importo sostanzialmente equivalente (pertanto anche le aziende C hanno beneficiato del contributo). Risulta poi evidentemente contraddittoria e priva di logica la spiegazione, fornita dal MAMELI e riportata in fatto al punto 6, per cui la mancanza, da parte di

un'azienda agricola, di "ore disponibili" per l'esecuzione di lavori "in economia" (cfr. all. F del bando), non comportava affatto che quell'azienda non fosse in grado, sia pure saltuariamente, di occuparsi dell'esecuzione dei lavori oggetto delle domande di finanziamento presentate da altre aziende agricole.

Allo stesso tempo, a ulteriore conferma della predisposizione di una documentazione fittizia tesa a rappresentare spese in realtà non sostenute, va evidenziato che dalla documentazione acquisita nel correlato giudizio penale, risulta una sostanziale sincronia e coincidenza nell'emissione e nell'importo delle fatture reciprocamente emesse, a fronte di operazioni inesistenti, dalle aziende coinvolte. Tutto questo in un breve arco di tempo. In particolare, la ditta PUDDU Laura, avente per esclusivo oggetto aziendale l'allevamento di ovini e caprini, ha emesso per le chiudende, nei confronti di altre aziende agricole interessate dalla medesima vicenda, n.7 fatture per un importo complessivo di euro 93.143,21 (fattura n.6 dell'11 ottobre 2018 emessa nei confronti della società agricola OMISSIS per l'importo complessivo di euro 22.550,00; fattura n.1/01 del 25 marzo 2019 emessa nei confronti della ditta individuale OMISSIS per l'importo complessivo di euro 15.000,00; fattura n.2/01 del 25 marzo 2019 emessa nei confronti della ditta individuale OMISSIS per l'importo complessivo di euro 15.000,00; fattura n.3/01 del 27 marzo 2019 emessa nei confronti della ditta individuale OMISSIS per l'importo complessivo di euro 12.590,53; fattura n.4/01 del 27 marzo 2019 emessa nei confronti della ditta individuale OMISSIS per l'importo complessivo di

euro 12.000,00; fattura n.6/01 del 27 marzo 2019 emessa nei confronti della ditta individuale OMISSIS per l'importo complessivo di euro 5.000,00; fattura n.8/01 del 27 marzo 2019 emessa nei confronti della società agricola OMISSIS per l'importo complessivo di euro 11.002,68). Nel contempo, risultano emesse nei confronti della ditta PUDDU Laura, con significativa sincronia, sempre per le chiudende, n.7 fatture per l'importo complessivo quasi identico (la differenza ammonta infatti a soli 6 euro) di 93.149,21 euro (fattura n.14 del 25 ottobre 2018 emessa dalla ditta individuale OMISSIS per un importo complessivo di euro 22.550,00; fatture n.1/MF, n.2/MF e n.3/MF tutte del 26 marzo 2019 e tutte emesse dalla ditta individuale OMISSIS per un importo complessivo, rispettivamente, di euro 12.590,53, euro 15.000,00 ed euro 12.000,00; fatture n.4/MF, n.5/MF e n.6/MF tutte del 27 marzo 2019 e tutte emesse dalla ditta individuale OMISSIS per un importo complessivo, rispettivamente, di euro 11.008,68, euro 15.000,00 ed euro 5.000,00). Analoga sincronia si riscontra nel conto corrente dell'azienda appellante con riferimento alle riscossioni e ai pagamenti riferiti alle fatture indicate. L'ingente attività fatturata sarebbe stata peraltro svolta dalla ditta PUDDU Laura per altre aziende, non risultando effettuate dalla ditta nuove assunzioni, con una dotazione organica composta dalla sola titolare.

Costituisce altro elemento indiziario dell'esistenza di un articolato sistema diretto ad eludere le regole poste alla base del finanziamento pubblico in parola il mancato ricorso per la realizzazione delle chiudende ad aziende edili o, comunque, ad aziende non coinvolte

nell'operazione descritta. Indicativa è anche la circostanza che il

MAMELI svolgesse attività di consulenza per il finanziamento in

argomento per le aziende agricole coinvolte nella presente vicenda.

Oltre a quanto detto, dimostrano ulteriormente il consapevole

aggiramento delle disposizioni del bando e conducono a escludere che

i lavori di realizzazione delle chiudende presso l'azienda agricola della

PUDDU siano stati realmente effettuati da altra azienda anche ulteriori

aspetti emergenti dalla documentazione relativa al correlato

procedimento penale, documentazione che può essere senz'altro

esaminata e valutata dal Giudice contabile (*ex plurimis*, Sez. I Appello,

19 marzo 2025, n.35) e alla quale è consentito fare rinvio (art.17 delle

norme di attuazione c.g.c.). Molto significativi (cfr. annotazione della

Guardia di Finanza di Nuoro n.53651 del 30 marzo 2022) sono i

numerosi messaggi scambiati tra i protagonisti della vicenda e i diversi

file trovati in possesso del MAMELI che, lungi dall'attestare, come

sostenuto dalla difesa, semplicemente una attività professionale di

verifica sullo stato di avanzamento dei lavori e relativo collaudo svolta

dallo stesso MAMELI per le aziende agricole beneficiarie del contributo

in parola, confermano invece, univocamente, la presenza di un

articolato sistema organizzativo, pianificato e diretto dal MAMELI, volto

a consentire alle aziende agricole coinvolte di beneficiare illecitamente

di contributi pubblici, facendo figurare attività svolte o ricevute

reciprocamente, in realtà mai effettuate.

Sotto il profilo dell'elemento soggettivo, dagli accadimenti descritti, si

evincesce che l'utilizzo, da parte della PUDDU, del complesso sistema di

attestazioni e di esposizione di spese sostenute per la rendicontazione

finale dell'investimento approvato da A.R.G.E.A., sia stato

contrassegnato dalla piena consapevolezza della divergenza tra la

situazione di fatto e quella rappresentata all'Ente finanziatore. La

PUDDU e il MAMELI sono pertanto responsabili per dolo avendo

entrambi voluto l'evento dannoso. La PUDDU, per ottenere il

finanziamento, ha volontariamente e scientemente esibito titoli di

spesa non rispondenti alla realtà, nel contesto di un sistema

organizzativo di reciproche fatturazioni, non corrispondenti ad attività

effettivamente realizzate, pianificato e diretto dal MAMELI. Risulta,

quindi, provata la comune volontà di conseguire un beneficio non

spettante.

Il danno erariale, per il quale Laura PUDDU (anche quale titolare

dell'omonima ditta individuale) e Francesco Saverio MAMELI devono

essere condannati in solido, per dolo, corrisponde all'intero importo del

finanziamento ottenuto. Visto l'art.19 del bando, secondo il quale *"il*

sostegno richiesto è rifiutato o revocato integralmente se non sono

rispettati i criteri di ammissibilità", tra i quali rientrano i casi in cui il

beneficiario *"non rispetti gli obblighi e i vincoli imposti"* e/o *"fornisca*

indicazioni non veritiere tali da indurre l'Amministrazione in grave

errore" e, quindi, considerata l'inscindibilità dell'operazione finanziata,

è irrilevante la circostanza che il contributo pubblico fosse riferito

anche ad altre voci di spesa di cui non risulta contestato l'effettivo

pagamento. Non risulta, dunque, rilevante che una parte del

finanziamento non sia riferita alle lavorazioni relative alle recinzioni

per le quali sono state rinvenute le anomalie sopra descritte. Peraltro, la spesa per la consulenza è stata sostenuta proprio in favore di colui (il MAMELI) che, come dimostrato dalla copiosa documentazione acquisita dalla Guardia di Finanza (*ex plurimis*, i messaggi nei quali indica la ditta alla quale indirizzare il pagamento, i *file* relativi alle reciproche fatturazioni, ecc.), essendo il regista dell'intera operazione elusiva, ha concorso alla realizzazione del danno erariale in argomento.

La quantificazione del danno erariale in misura pari al finanziamento ottenuto si giustifica altresì con la considerazione che la rilevanza dell'inadempimento rende il finanziamento, nella sua interezza, privo di giustificazione causale, in quanto non idoneo a realizzare le finalità di interesse generale per le quali esso è stato erogato, ovvero perché sottratto alla realizzazione di altre iniziative di analogo valore finanziario e merito economico (Sez. III Appello, 15 gennaio 2021, n.14; Sez. II Appello 7 luglio 2025, n.156). Fermo restando che non risultano rispettate le condizionalità previste dal bando di finanziamento a pena di revoca integrale del contributo, la finalità perseguita dall'Amministrazione pubblica, come sostenuto dalla Procura generale, non va infatti individuata nel ristorare la ditta beneficiaria per un miglioramento già effettuato con mezzi propri ma nel far conseguire il medesimo miglioramento a chi non avrebbe potuto altrimenti conseguirlo.

L'effettiva realizzazione delle opere, indipendentemente dal collaudo delle stesse, non costituisce pertanto una attenuante o una scriminante in presenza di un contributo chiesto ed ottenuto violando

le chiare condizionalità imposte dal bando. Il contributo pubblico riguardava, infatti, si ribadisce, spese effettivamente sostenute e non pagamenti reciprocamente compensativi nell'ambito di un meccanismo multilaterale di neutralità finanziaria. Parimenti, non può essere attribuita alcuna rilevanza alla mancata revoca del beneficio da parte dell'Amministrazione danneggiata. Spetta, infatti, in via esclusiva, alla Corte dei conti la tutela dell'interesse generale alla corretta gestione delle risorse pubbliche.

Allo stesso tempo, sempre ai fini della quantificazione del danno erariale, diversamente da quanto sostenuto dalla PUDDU, non si può tenere conto delle eventuali sospensioni di pagamenti di contributi da parte dell'A.R.G.E.A. fino a quando le stesse non sono seguite da comprovate, effettive e definitive compensazioni. Secondo una consolidata giurisprudenza contabile (*ex plurimis*, Sez. Appello Sicilia, 4 giugno 2024, n.71; Sez. II Appello, 4 agosto 2025, n.182), la mera ed astratta possibilità per l'Amministrazione di recuperare, nei confronti del beneficiario, le somme indebitamente erogate, non incide sulla attualità e sulla certezza del danno addebitato, destinate a venir meno solo con l'effettivo ed integrale recupero delle somme in questione. Il danno erariale arrecato resta, dunque, pienamente risarcibile fino al momento dell'integrale saldo del dovuto. Resta inteso che di eventuali somme effettivamente recuperate si dovrà tenere conto, ove provato documentalmente, in sede di esecuzione della sentenza di condanna. Non si potrà comunque tenere conto della somma sequestrata (euro 1.067,32), nell'ambito del giudizio penale, in favore del Fondo Unico di

Giustizia e non dell'Amministrazione danneggiata.

In adesione ad univoca giurisprudenza anche di questa Sezione (*ex plurimis*, Sez. II Appello, 18 luglio 2025, n.164 che richiama vari precedenti conformi), in considerazione della natura dolosa dell'illecito contabile accertato, non vi è, infine, alcuna possibilità di esercitare il c.d. "potere riduttivo" di cui all'art.52 del R.D. n.1214/1934.

5. In conclusione, previa riunione, vanno respinti l'appello principale di Laura PUDDU, in proprio e quale titolare dell'omonima ditta individuale e l'appello incidentale di Francesco Saverio MAMELI e, per l'effetto, va confermata integralmente la sentenza impugnata.

Fermo restando il vincolo di solidarietà esterna, in considerazione dell'intestazione del beneficio economico in esame in capo alla PUDDU, si ritiene di limitare, nel riparto interno, la responsabilità a carico del MAMELI al 40% dell'importo della condanna (*in terminis*, Corte conti, Sez. II Appello, 4 novembre 2025 n.228).

Ai sensi dell'art.31 c.g.c. le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo. Il relativo onere è posto a carico degli appellanti nella misura del 50% ciascuno.

P.Q.M.

la Corte dei conti, Sezione seconda giurisdizionale centrale d'appello, definitivamente pronunciando:

- riunisce gli appelli e li rigetta e, per l'effetto, confermando la sentenza impugnata, condanna, in solido, per dolo, Laura PUDDU (anche in qualità di titolare della omonima ditta individuale) e Francesco Saverio MAMELI al pagamento, in favore di A.G.E.A., di euro

SENT. 243/2025

68.944,70, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali, con

imputazione del danno in capo al MAMELI, ai soli fini del riparto

interno, nella misura del 40% dell'importo indicato;

- dichiara la conversione in pignoramento del sequestro conservativo,

fino alla concorrenza di euro 68.944,70, autorizzato nei confronti di

Laura PUDDU e della omonima ditta individuale con il decreto del

Presidente della Sezione giurisdizionale per la regione Sardegna

n.13/2023, parzialmente confermato con ordinanza del Giudice

designato n.85/2023;

- in ragione della soccombenza e ai sensi dell'art. 31 c.g.c., pone le

spese del presente giudizio, che si liquidano in euro 192,00

(CENTONOVANTADUE/00), a carico degli appellanti nella misura del

50% ciascuno.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di competenza.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 4 novembre 2025.

L'Estensore

Il Presidente

(Cons. Cosmo Sciancalepore)

(Pres. Daniela Acanfora)

f.to digitalmente

f.to digitalmente

Depositata in Segreteria il 25 NOVEMBRE 2025

P. Il Dirigente

(Dott. Massimo Biagi)

f.to digitalmente

Il Funzionario Preposto

Lucia Bianco